

Edizione di lunedì 13 Gennaio 2020

IVA

[**La tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici**](#)
di Cristoforo Florio

ENTI NON COMMERCIALI

[**Nuovi obblighi per gli enti del terzo settore non riconosciuti**](#)
di Guido Martinelli

ACCERTAMENTO

[**La valenza delle dichiarazioni rese dal contribuente nel corso di una verifica fiscale**](#)
di Angelo Ginex

CRISI D'IMPRESA

[**La continuità aziendale come finalità del concordato preventivo**](#)
di Roberto Giacalone

CONTENZIOSO

[**La validità della notifica via pec della cartella cartacea**](#)
di Luigi Ferrajoli

IVA

La tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici

di Cristoforo Florio

Con l'[**articolo 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017**](#) è stata apportata un'importante modifica all'[**articolo 7 D.L. 357/1994**](#), concernente la **tenuta dei registri mediante sistemi elettronici**.

In particolare e in una prima fase iniziale, con l'aggiunta al sopra citato [**articolo 7**](#) del comma 4-quater, è stato previsto che la **tenuta** con **sistemi elettronici**:

- del registro Iva di cui all'[**articolo 23**](#) D.P.R. 633/1972 (c.d. "**registro Iva vendite**"); e
- del registro Iva di cui all'[**articolo 25**](#) D.P.R. 633/1972 (c.d. "**registro Iva acquisti**")

è – in ogni caso – considerata **regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei** nei termini di legge, se – **in sede di accesso, ispezione o verifica** – gli stessi:

- risultano **aggiornati sui predetti sistemi elettronici**; e
- vengono **stampati a seguito della richiesta** avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza.

In pratica, con la predetta norma, è stato previsto che la tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici è da considerarsi regolare **anche quanto tali registri non siano stampati su un supporto cartaceo** (entro il termine del terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), a condizione – però – che, in sede di accesso, ispezione o verifica, i richiamati registri siano **aggiornati sui supporti elettronici** e che possano essere **stampati immediatamente**, a seguito di richiesta dei verificatori e in loro presenza.

In merito al termine temporale dei tre mesi sopra detto va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate, con la [**risoluzione 46/E/2017**](#), aveva chiarito che essi sono da calcolarsi con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, considerato che quest'ultimo risulta disallineato rispetto a quello di presentazione della dichiarazione Iva.

Peraltro, con l'[**articolo 17, comma 1-bis, D.L. 119/2018**](#), tale semplificazione circa la non obbligatorietà della stampa su carta è stata poi estesa anche al **registro Iva di cui all'[**articolo 24 D.P.R. 633/1972**](#)** (c.d. "**registro dei corrispettivi**"), inizialmente escluso in modo inspiegabile dal provvedimento di semplificazione.

Infine, con l'intervento operato dall'[**articolo 12-octies, comma 1, D.L. 34/2019**](#), è stato ampliato – con effetto dal 1° maggio 2019 – lo spettro di operatività della norma in esame, dal momento che la semplificazione è stata poi estesa alla **tenuta di qualsiasi registro contabile**

con sistemi elettronici su qualsiasi supporto e non più, soltanto, relativamente ai registri Iva vendite, acquisti e corrispettivi.

Focalizzando la nostra analisi sui registri Iva va evidenziato, **sotto il profilo soggettivo**, che la disposizione **interessa tutti i soggetti passivi Iva** (imprese ed esercenti arti e professioni).

Sul contenuto soggettivo della norma va inoltre preliminarmente osservato che la **tenuta dei predetti registri** è prevista non solo dalle norme del **D.P.R. 633/1972** ma **anche dalle disposizioni contenute nel D.P.R. 600/1973**, recante disposizioni comuni in materia di **accertamento delle imposte sui redditi**, e – in particolare – dall'[**articolo 14, comma 1, lett. b\)**](#).

Inoltre, e con specifico riguardo ai soggetti in contabilità semplificata, **i registri Iva possono assumere rilievo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa**; si pensi, ad esempio, all'utilizzo dei “registri Iva integrati” ai sensi di quanto disposto dall'[**articolo 18, comma 4**](#) e [**comma 5, D.P.R. 600/1973**](#).

Ciò posto e considerato che, in un primo momento, la norma **riguardava solo i registri Iva** era lecito domandarsi se la non obbligatorietà della stampa cartacea **riguardasse solo i soggetti in contabilità ordinaria** (per i quali i registri Iva sono **del tutto “separati” dalla contabilità** prevista ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare alle imposte sui redditi) oppure **si estendesse anche ai soggetti in contabilità semplificata** (per i quali, invece, tali registri possono assumere una **doppia valenza**, risultando finalizzati anche ai fini della determinazione del “reddito fiscale” mediante le opportune integrazioni richieste dalla normativa).

A seguito dell'estensione della semplificazione a qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si può ritenere che la norma **riguardi anche i soggetti in contabilità semplificata**, pur non essendoci stata in tal senso **alcuna interpretazione ufficiale**.

In merito al concetto di **aggiornamento dei registri Iva**, si potrebbero richiamare i chiarimenti forniti con la [**circolare 181/1994**](#) emanata dal Ministero delle Finanze, con la quale era stato precisato che – ai fini Iva – le registrazioni devono essere effettuate **entro i termini previsti per le liquidazioni Iva periodiche** (rinvenibili nell'[**articolo 1 D.P.R. 100/1998**](#)); invece, ai fini delle imposte sui redditi e relativamente ai soggetti in contabilità semplificata che adottano i “registri IVA integrati”, va ricordato che – secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la [**circolare 11/E/2017**](#) – i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa, ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva, **devono essere registrati entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento** ([**articolo 9 D.L. 69/1989**](#) e [**articolo 1 D.M. 154/1989**](#) mentre, per quel che concerne i componenti positivi e negativi **che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa** (ad esempio, gli ammortamenti oppure le spese per il personale dipendente), questi devono essere annotati nei registri Iva entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** ([**articolo 18, comma 3, D.P.R. 600/1973**](#)).

Discorso diverso da quello della “tenuta”, finora affrontato, è quello **concernente la “conservazione”** dei registri Iva per la quale, tuttavia, non è chiaro se la semplificazione in questione **possa escludere o meno gli obblighi di conservazione sostitutiva previsti dal D.M. 17.06.2014**, recante disposizioni in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai **documenti informatici** e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto.

In caso negativo, la conservazione di tali registri dovrebbe avvenire **in conformità a quanto previsto dall'articolo 3** del richiamato D.M., con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, **entro i tre mesi dal termine di presentazione annuale della dichiarazione dei redditi**.

Infine, in relazione alle eventuali **violazioni** (omessa stampa dei registri Iva) **commesse prima del 6 dicembre 2017** (data di entrata in vigore dell'[**articolo 19-octies, comma 6, D.L. 148/2017**](#)), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito – nelle risposte alla stampa specializzata – che, in mancanza di indicazioni circa le violazioni già constatate al momento dell'entrata in vigore della norma, **si deve ritenere applicabile il principio del favor rei** di cui all'[**articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997**](#), fermo restando che si potranno produrre effetti favorevoli per il contribuente sempre **a condizione che la stampa sia stata effettivamente posta in essere all'epoca del controllo**.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Nuovi obblighi per gli enti del terzo settore non riconosciuti

di Guido Martinelli

Ad una più approfondita lettura del **codice del terzo settore** (D.Lgs. 117/2017, d'ora in avanti “**cts**”) appaiono numerose le “interferenze” di questo sulla **disciplina del codice civile**.

L'[**articolo 3 cts**](#) prevede che agli enti del terzo settore si applichino, per quanto non previsto ed “*in quanto compatibili le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione*”.

Questo produce **per gli enti del terzo settore costituiti in forma di associazione non riconosciuta ex [articolo 36 e ss cod. civ.](#)**, delle **conseguenze** abbastanza inaspettate e fortemente onerose per gli amministratori.

Affrontiamo il tema dello **scioglimento**. Questi **enti** erano stati abituati, fino ad oggi, **in assenza di beni residui** da destinare al termine della procedura di liquidazione, una volta estinti i rapporti giuridici in essere, a **sciogliersi chiudendo la loro eventuale posizione fiscale**, eventualmente aperta durante l'esistenza della associazione, **senza ulteriori adempimenti**.

L'ingresso nel terzo settore comporterà, invece, una serie di **procedure supplementari**.

Ai sensi dell'[**articolo 48**](#), comma 2, cts, **nel registro debbono (quindi in termini impositivi) essere iscritte le deliberazioni “di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione” e le generalità dei liquidatori**.

Qui si pone il **primo problema per gli amministratori**. Infatti, ai sensi di quanto previsto dal **comma 5** della norma in esame, **agli amministratori che non provvedano a tale comunicazione, si applica l'[articolo 2630 cod. civ.](#), in forza del quale possono essere puniti, a titolo personale: “con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”**.

Assodato che sarà preferibile “non dimenticarsene” vediamo cosa, però, deve ancora succedere.

Il vero problema appare essere, infatti, l'interpretazione della norma seguente: l'[**articolo 49 cts**](#) .

Viene qui previsto che **l'ufficio del Runts competente, “anche d'ufficio”** (e quindi, a maggior ragione, se ne ha comunicazione, ai sensi dell'articolo precedente, da parte dell'associazione posta in liquidazione), accertata l'esistenza di una causa di estinzione o di scioglimento

dell'ente, ne dà comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale competente territorialmente, “*affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile*”.

La disciplina indicata è quella prevista dal vigente **codice civile** per lo scioglimento delle associazioni riconosciute *ex articolo 14* della citata disciplina. La circostanza che la medesima norma si debba applicare anche agli **ets che abbiano acquisito la personalità giuridica ex articolo 22 cts**, appare ovvia; molto meno nel momento in cui il **cts non distingue tra disciplina applicabile alle associazioni del terzo settore riconosciute rispetto a quelle prive di personalità giuridica**.

Questo perché, se pur viene previsto che, ai sensi del secondo comma dell'**articolo 11** delle disposizioni di attuazione, la nomina dei liquidatori possa avvenire in sede assembleare con la delibera di scioglimento, il successivo **articolo 12** prevede **che i liquidatori esercitino la loro funzione “sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano ad ogni effetto pubblici ufficiali”**. Tutto questo evitando di descrivere la dettagliata procedura prevista da dette disposizioni per la liquidazione delle associazioni (e delle fondazioni) riconosciute.

Appare facile profezia quella di ritenere che, con la responsabilità del pubblico ufficiale, **non sarà facile trovare soggetti disponibili a fare i liquidatori di associazioni prive di personalità giuridica** e, comunque, la scelta operata dal legislatore sicuramente non andrebbe nel senso della auspicata semplificazione prevista dalla legge delega sul terzo settore.

Riteniamo, pertanto, che **in via di interpretazione “fortemente evolutiva”** si debba dare, probabilmente facendo di necessità virtù, una diversa lettura che si discosti dal tenore letterale delle norme sopra indicate.

Il riferimento è all'articolo ancora successivo, il 50 cts, che prevede la cancellazione di un ente dal Runts a seguito di istanza motivata anche a seguito di “scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente”, senza particolari procedure ulteriori.

Si potrebbe quindi ritenere che, **in seguito ad un accertamento d'ufficio, operi, in presenza di scioglimento dell'ets, l'articolo 49 cts, sia per gli enti riconosciuti che non, con conseguente coinvolgimento del Presidente del Tribunale e della procedura prevista dal codice civile**.

Invece, **in presenza di istanza di parte, la cancellazione, a seguito di scioglimento dell'ente, si ritiene possa avvenire ai sensi dell'articolo 50, senza ulteriori adempimenti consequenti**.

Ma tale **interpretazione**, a questo punto, se appare potenzialmente “**logica**” per le **associazioni non riconosciute**, lo appare molto meno nel momento in cui dovessimo applicare su istanza di parte solo l'**articolo 50** in presenza di scioglimento da parte di quelle **riconosciute**, con palese deroga al contenuto delle **disposizioni di attuazione del codice civile**.

Non vorremmo esserci persi ma, forse, un chiarimento di prassi amministrativa sul punto

appare necessario.

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

La valenza delle dichiarazioni rese dal contribuente nel corso di una verifica fiscale

di Angelo Ginex

Come noto, per **verifica fiscale** si intende il complesso di attività poste in essere da soggetti giuridicamente qualificati, volte a controllare il **corretto adempimento** delle **norme tributarie**.

Va tuttavia rilevato che la **Guardia di Finanza** ne ha adottato una **interpretazione estensiva**, intendendo per “verifica fiscale” tutte le **attività di controllo** e comprendendo, dunque, anche le cosiddette **indagini a tavolino**.

L’**atto conclusivo** di tali operazioni di verifica è rappresentato dal “**processo verbale di constatazione**” (pvc), attraverso il quale viene formalizzato l’esito del controllo fiscale effettuato, da cui devono risultare le **ispezioni** e le **rilevazioni** eseguite, le **richieste** fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le **risposte** ricevute.

Nel corso delle suddette attività di verifica, i **militari** o i **funzionari** procedenti devono rispettare delle regole previste dallo **Statuto del contribuente**, tra le quali ad esempio:

- consegnare **copia dell’autorizzazione** (del direttore dell’Ufficio ovvero dell’Autorità Giudiziaria) a procedere al controllo;
- informare il contribuente delle **ragioni** che abbiano giustificato la verifica fiscale, nonché l’**oggetto** che la riguarda;
- verbalizzare le **osservazioni** effettuate dal contribuente in contraddittorio con l’Ufficio;
- specificare i **tempi massimi** nei quali dovrà essere completata la verifica, salvo proroghe, tenuto conto che la permanenza degli stessi non può superare determinati limiti;
- invitare il contribuente ad esibire e a mettere a disposizione tutti i **registri, libri e documenti** che lo stesso è tenuto a porre a disposizione degli organi di controllo, precisandogli altresì che, dal momento della consegna del PVC, avrà **60 giorni** di tempo per comunicare osservazioni e richieste prima che sia emesso l’atto impositivo;
- parallelamente, il **soggetto verificato** dovrà consentire l’accesso agli accertatori e fornire la documentazione richiesta.

Con particolare riguardo alla posizione del **contribuente**, è opportuno rammentare che la sua partecipazione può concretizzarsi tanto nell’effettuazione di **rilievi** e **richieste**, che come già detto devono essere verbalizzate dai funzionari, quanto nella presentazione di **memorie** nei **60 giorni** successivi alla consegna del “PVC”.

Sul punto, la Suprema Corte con [sentenza n. 1286/2004](#) ha chiarito che:

- la partecipazione alle operazioni di verifica **senza contestazioni** equivale sostanzialmente ad **accettazione** delle stesse e dei loro risultati;
- se avesse avuto qualcosa da contestare sulle operazioni di verifica, in relazione alla materialità dei fatti e non considerazioni tecniche o giuridiche, il contribuente avrebbe **dovuto, e potuto, formulare immediatamente**, seduta stante, il proprio **dissenso** e pretendere che le proprie contestazioni fossero riportate sul verbale.

Ne discende, dunque, che il **contribuente** deve tenere un **comportamento attivo**, prendendo sempre posizione sui fatti a lui addebitati, sicchè una sua eventuale **inerzia** può assumere **valore "confessorio"**.

Ed invero, la Suprema Corte con [ordinanza n. 31600 del 4.12.2019](#) è recentemente tornata ad affrontare la **valenza** delle **dichiarazioni** rese dal contribuente nel corso delle **verifiche fiscali**, con particolare riguardo ai **dati** risultati dal processo verbale e dallo stesso **incontestati**.

In particolare, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «...l'**accettazione**, da parte del contribuente, in contraddittorio con i verbalizzanti, di una data percentuale di ricarico può essere apprezzata come **confessione stragiudiziale** risultante proprio dal processo verbale sottoscritto e, quindi, tale da legittimare l'accertamento d'ufficio» ([Cass. n. 5628/1990](#); [Cass. n. 1286/2004](#)).

In altri termini, i giudici di vertice, in continuità con gli orientamenti precedenti formatisi in materia, hanno evidenziato come tanto le dichiarazioni rese dal contribuente quanto quelle rese dal rappresentante legale di una società in sede di verifica costituiscano **prova non già indiziaria, ma diretta del maggior imponibile eventualmente accertato**, che non necessita di ulteriori riscontri.

Trattasi, invero, di una interpretazione che trova altresì conferma nella [circolare GdF 1/2008](#), nonché nella successiva [circolare GdF 1/2018](#) e che si fonda sulla circostanza per cui il pvc, in quanto atto redatto da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, costituisce un atto fidefaciente che «fa prova fino a querela di falso» ex [articolo 2700 cod. civ.](#)

Seminario di mezza giornata

I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

La continuità aziendale come finalità del concordato preventivo

di Roberto Giacalone

Il nuovo **codice della crisi e dell'insolvenza** interviene in modo organico sulla disciplina del **concordato preventivo**, con lo scopo di rendere chiara la finalità di attuazione dell'istituto, ribadendo la **centralità del concordato in continuità** rispetto a quello **liquidatorio**.

L'innovazione legislativa iniziata nel 2012 con l'introduzione dall'[**articolo 186-bis L.F.**](#), mutava la **finalità del concordato** fino ad allora circoscritto soltanto a quella **liquidatoria**, come unico strumento di regolazione della crisi e introduceva, indirizzo confermato dall'[**articolo 4 Direttiva UE 2019/1023**](#), la tutela della finalità della **continuità dell'impresa**.

La Direttiva UE, di fatto, obbliga gli Stati membri a provvedere, **in presenza di una possibile insolvenza**, che **il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione al fine di impedire l'insolvenza e assicurare la sostenibilità economica, così da tutelare i posti di lavoro e preservare l'impresa**.

Tali principi sono stati trasfusi nel nuovo CCII nell'[**articolo 84**](#), rubricato **"Finalità del concordato preventivo"**.

Al primo comma, la norma prevede che **il debitore realizzi il soddisfacimento dei crediti mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio**.

Viene in tal modo attribuita una **tutela giuridica** alla **salvaguardia dell'impresa** come entità economica, e, di conseguenza, la tutela dei posti di lavoro che ad essa è strettamente correlata.

L'[**articolo 84, comma 2, CCII**](#), nell'ambito della **continuità** introduce la distinzione tra:

- **continuità diretta**: quando essa è posta in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, la cui finalità deve essere quella di assicurare il risristino dell'equilibrio economico e finanziario nell'interesse prioritario dei creditori;
- **continuità indiretta**: quando sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di un soggetto **diverso dal debitore** in forza di un contratto di cessione, di usufrutto o di affitto, che può essere stipulato anche **anteriormente** rispetto alla domanda di concordato, purché **in funzione della presentazione del ricorso**. La condizione posta dal legislatore alla continuità indiretta è che sia previsto dal contratto o dal titolo **il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori che sia pari ad almeno la metà** della media di quelli in forza **nei due esercizi**

antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

La norma, quindi, inserisce la condizione di **tutela dell'occupazione**, il cui mancato rispetto però **non** determina necessariamente una **risoluzione per inadempimento del concordato in continuità**, in quanto non interferisce sulla finalità primaria del concordato, ossia la **miglior soddisfazione dei creditori**, condizione posta invece a carico del debitore.

La norma, così come è stata redatta, pone in **antitesi** il fine della tutela dell'occupazione con la finalità propria del concordato preventivo ossia la **soddisfazione degli interessi dei creditori**.

L'[**articolo 84, comma 3, CCII**](#), completa l'ipotesi della continuità aziendale anche nei **concordati misti**, quelli in cui viene prevista oltra la **continuità aziendale, anche la liquidazione dei beni** che non sono funzionali all'impresa.

La norma stabilisce, nel **concordato preventivo misto**, l'applicazione della **condizione di prevalenza**, che sussiste a condizione che i creditori possano essere soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, compresa anche la cessione del magazzino.

Inoltre, la condizione di prevalenza viene sempre rispettata quando **i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa, alla quale sono addetti un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi precedenti al momento del deposito del ricorso**.

Infine l'[**articolo 84, comma 4, CCII**](#) regola l'ipotesi del **concordato liquidatorio**, ritenendolo ammissibile solo nel caso in cui ai creditori **vengano messe a disposizioni risorse ulteriori rispetto a quelle individuate nel patrimonio del debitore**, fermo restando l'obbligo previsto dalla norma di **soddisfazione minima del 20% dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

La validità della notifica via pec della cartella cartacea

di Luigi Ferrajoli

Nell'ambito tributario, la **notifica della cartella di pagamento** è disciplinata dall'[articolo 26 D.P.R. 602/1973](#), il quale prevede che la cartella venga portata alla notifica dagli **ufficiali della riscossione** o da **altri soggetti abilitati dal concessionario** nelle forme previste *ex lege*, ovvero dai **messi comunali** o dagli **agenti della polizia municipale**.

La cartella può essere notificata anche a **mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**; in questo caso, l'atto è notificato in **plico chiuso** e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla norma di riferimento o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Non solo. Il secondo comma del citato articolo, aggiunto dall'[articolo 38, comma 4, lett. b\) D.L. 78/2010](#), da ultimo modificato dall'[articolo 7-quater, comma 9, D.L. 193/2016](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 225/2016](#), prevede che “*La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*”.

Il messaggio di posta elettronica certificata è definito come “*un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informati allegati*”, ai sensi dell'[articolo 1, lett. f\) D.P.R. 68/2005](#).

L'**articolo 1, lett. i) ter del CAD**, introdotto dall'[articolo 1, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 235/2010](#), definisce “*la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico*” come il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico; all'**articolo 1, comma 1, lett. c)** del medesimo codice viene definito “*il duplicato informatico*” come “*un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario*”.

La Corte di Cassazione si è occupata più volte di problematiche inerenti la validità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata eseguito in modo irruale; sul punto si segnala l'interessante principio espresso dalle **Sezioni Unite**, che hanno cercato, con la [sentenza n. 23620/2018](#) di fare chiarezza su una tematica diffusa e di rilevante interesse,

secondo cui “***l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso atto ha comunque condotto al risultato della sua conoscenza e determinato, così il raggiungimento dello scopo legale, sia che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale***”.

Con l'[ordinanza n. 30948 del 27 novembre 2019](#), la Suprema Corte ha specificato inoltre che la notificazione, a mezzo posta certificata, di una **cartella di pagamento in origine in formato cartaceo** e successivamente riprodotta su supporto informatico è assolutamente valida anche se eseguita in modo irruale.

Opera, infatti, l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza, secondo cui “*il principio in via generale dell'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario*” (**Cass. Civ. n. 13857/2014 e Cass. trib. n. 1184/2001**).

Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso via pec. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. Trib. 26831/2014). Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione con la quale si lamenta un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola procedurale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte (Cass. SS.UU. n. 7665/2016)”.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DEL RAPPORTO BANCA-IMPRESA: STRUMENTI DI ANALISI E MODELLI COMUNICATIVI

Scopri le sedi in programmazione >